

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Mini guida:

- Indicazioni generali
- Soggetti
- Interventi agevolabili
- Risoluzioni

MOD 730 2020



**CAF INTERREGIONALE
DIPENDENTI Srl**

Sezione IV Spese per interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

INDICAZIONI GENERALI

<i>Chi ha diritto alla detrazione:</i>	<p>Possono usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 65% tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono, <u>a qualsiasi titolo</u>, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• proprietari o nudi proprietari;• titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;• soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;• detentori (locatari, comodatari) dell'immobile;• familiari conviventi che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè <u>nei quali può esplicarsi la convivenza</u>, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;• coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;• conviventi di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;• promissario acquirente.
<i>Variazione della titolarità dell'immobile</i>	<p>Trasferimento a titolo oneroso o gratuito del diritto di proprietà o di un diritto reale sul fabbricato: le quote di detrazione residue (non utilizzate) passano al nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.</p> <p>Cessazione del contratto di locazione o comodato: il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario</p> <p>Decesso dell'avente diritto: il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la <u>detenzione materiale e diretta del bene.</u></p>
<i>Cessione del credito Spese condominiali</i>	<p>SOGGETTI "INCAPIENTI"</p> <p>Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.</p> <p>Sono incapienti i contribuenti che hanno un'imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.</p> <p>La cessione può essere disposta in favore:</p>

<p style="text-align: center;"><i>Spese su singoli immobili</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo d'impresa, società ed enti) • di istituti di credito e intermediari finanziari. <p>E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>SOGGETTI DIVERSI DAGLI "INCAPIENTI"</p> <p>Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, i beneficiari diversi dai soggetti incapienti possono scegliere di cedere il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti). <p>La cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche</p> <p>Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.</p> <p>Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.</p> <p>Soltanto i contribuenti che ricadono nella "no tax area" possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari.</p> <p>Le modalità di cessione della detrazione sono state stabilite con il <i>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile '19.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>La detrazione</i></p>	<p>E' riconosciuta una detrazione pari al :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% dal 06 giugno 2013 sulle spese sostenute nel limite massimo previsto per ciascun intervento, sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l'intervento è effettuato su parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Se prosecuzione di lavori attinenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo detraibile occorre tener conto anche delle detrazioni fruiti negli anni precedenti. • 50% dal 1° gennaio 2018 per le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature solari; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65 per cento nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).

Prova di esistenza dell'immobile

Indispensabile è dar prova dell'esistenza dell'edificio per fruire della detrazione. La stessa può essere dimostrata dall'iscrizione al catasto o dalla richiesta di accatastamento indipendentemente dalla categoria catastale, anche se immobile rurale. Anche il pagamento dell'imposta comunale, se dovuta, è valido ai fini di prova.

Pertanto, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile non sono agevolabili.

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Ampliamento

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. L'agevolazione non può riguardare interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, ma solo singole operazioni imputabili all'edificio esistente, in quanto nel primo caso è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento.

Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all'edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all'ampliamento.

Contabilità separata

Il contribuente ha l'onere di **mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi** relativi alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un'apposita **attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione** o ristrutturazione, che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

Le spese detraibili:

**ATTENZIONE
CALDAIE
SOLO IN CLASSE A**

DETRAZIONE 50%

L'Agenzia delle Entrate riconosce detraibili le spese sostenute per interventi finalizzati all'aumentano del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare:

- **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti** con valore massimo di detrazione pari a 100.000 euro (limite massimo anche nel caso di intervento condominiale sull'intero edificio, la detrazione va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio);
- **interventi sugli involucri** degli edifici esistenti (dal 2018 sono esclusi acquisto e posa di finestre comprensive di infissi) fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
- installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
- sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale**:
 - con **caldaia a condensazione** con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto, la detrazione è differenziata come segue:
 - **al 65%**: se contestualmente sono **installati sistemi di termoregolazione "evoluti"** (cioè in V, VI o VIII Comm. UE 2014/C 207/02) (modello 730 righe da E61 a 62 codice 4);
 - **al 50%**: in assenza di tale termoregolazione "evoluta" (modello 730 righe da E61 a 62 codice 13)
 - con impianti ibridi costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica** ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro: opera la detrazione del 65% (modello 730 righe da E61 a 62 **codice 4**)
 - **con acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**: detraibili al 65% (**codice 4**)
 - con **micro-cogeneratori** (cioè generatori elettrici che recuperano il calore che si crea durante la produzione di energia elettrica) (modello 730 righe da E61 a 62 **codice 14**) (dal 01-01-2018); in tal caso:
 - l' intervento deve condurre ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
 - la detrazione massima è pari a €. 100.000.
- acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi multimediali per controllo da remoto** senza limite di detrazione (dal 01-01-2016).

Per le spese di seguito indicate sostenute dal 2018 la detrazione è passata dal 65% al 50%:

- acquisto e posa in opera di **finestre e infissi** fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie a condensazione almeno pari alla classe A** fino ad un valore di 30.000 euro;
- acquisto e posa in opera delle **schermature solari** elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 euro (dal 01-01-2015).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse** combustibili fino a un

	<p>valore massimo di detrazione di 30.000 euro (dal 01-01-2015).</p>
<p><i>Spese accessorie</i></p>	<p>la Circolare 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili al 65% (ex 55%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere murarie connesse; • le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.
<p><i>Enea scadenza invio</i></p>	<p>Entro 90 giorni dalla fine lavori, ovvero dalla data del collaudo o attestazione di funzionalità dell'impianto o altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori, occorre trasmettere all'ENEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica allegato A (dopo collaudo) - Scheda informativa allegato E / allegato F relativa agli interventi realizzati (F se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari). - Per gli interventi terminati nell'anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza. <p>Non è accettata alcuna autocertificazione di fine lavori rilasciata dal contribuente.</p>
<p><i>prosecuzione oltre il periodo di imposta</i></p>	<p>A partire dal 13/12/2014 non è più obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi non terminati entro il periodo d'imposta e che proseguono nell'esercizio successivo. Eventuali omissioni o invii irregolari prima dell'entrata in vigore della semplificazione (d.lgs. n.175 del 21/11/14) non sono sanzionabili.</p>

Il pagamento:

-criterio di cassa

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa (bonifici effettuati), e va suddivisa fra i soggetti che hanno sostenuto la spesa e hanno diritto alla detrazione. Se fattura e bonifico sono intestati ad un solo comproprietario ma le spese sono sostenute da entrambi indicare nella fattura la % di spesa sostenuta del soggetto che non risulta in fattura.

-condizioni bonifico

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino:

- Causale del versamento, con riferimento L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- Codice fiscale soggetto/i che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
- Codice fiscale o numero partita IVA del beneficiario del pagamento.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Tipologie di intervento agevolabili:

Si ricorda che le spese per le quali è possibile beneficiare della suddetta agevolazione, di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, riguardano:

- **interventi di riduzione del fabbisogno di energia** per il riscaldamento (gli interventi devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore **di almeno il 20%** rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati;
- **interventi su edifici esistenti**, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali, strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre** comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico);
- **l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla **classe A e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione:**
 - per gli **altri interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** agevolabili si veda più sotto

Riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento

Ai sensi dell'art. 1 co. 344 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (riscaldamento) dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori limite indicati nelle tabelle allegate dai decreti ministeriali.

Ai fini della detrazione, è poi richiesto il rispetto di ulteriori condizioni prestazionali, laddove l'intervento implichi la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

In merito alla tipologia di opere riconducibili in tale ambito, l'Agenzia delle Entrate (circ. 36/E del 2007) richiama a titolo esemplificativo:

- la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse (es. pellet, cippato);
- gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
- gli impianti geotermici;
- gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nell'art. 1 co. 345 ss. della L. 296/2006.

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, installazione di impianti di climatizzazione, ecc.), la Circolare 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili:

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare

*Miglioramento
dell'isolamento
termico:*

l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione a tali interventi, l'ammontare massimo della detrazione è di 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 345 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, che:

- riguardino **strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;**
- consentano di rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti:
 - i. in relazione al periodo d'imposta 2007, dalla Tabella 3 allegata alla stessa L. 296/2006, come sostituita dall'art. 1 co. 23 della L. 244/2007;
 - ii. in relazione ai periodi d'imposta 2008-2009, dal co. 1 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, emanato ai sensi dell'art. 1 co. 24 lett. a) della L. 244/2007;
 - iii. dal periodo d'imposta 2010, dal co. 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 ha precisato che gli edifici interessati devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile.

Per quanto concerne gli interventi sulle strutture opache orizzontali e verticali dell'involucro edilizio esistente, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un perimetrale, con frapposta intercapedine e posa di isolante);
- la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi (con altri dotati di maggior capacità di isolamento termico).

Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica di finestre ed infissi, rilevano le spese sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;
- l'integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine, c.d. "vetro a camera").

La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, preso atto dell'assimilazione delle porte alle finestre ed alle vetrine compiuta dall'art. 4 co. 4 lett. c) del DPR 2.4.2009 n. 59 (regolamento attuativo della direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), ha riconosciuto che i portoni d'ingresso, ancorché non espressamente menzionati dall'art. 1 co. 345 della L. 296/2006, sono interessati dalla detrazione, a condizione che:

- si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati;
- siano rispettati gli indici di trasmittanza termica, espressa in W/m²K, prescritti dalle tabelle ministeriali.

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, sostituzione di finestre comprensive di infissi, ecc.), la circ. 36/2007/E ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili:

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione agli interventi volti ad incrementare l'isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 346 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative all'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.3) ha peraltro precisato che beneficiano della detrazione tutti gli interventi consistenti nell'installazione di pannelli solari, volti a soddisfare il fabbisogno di produzione di acqua calda in edifici esistenti, a prescindere dalla circostanza che l'acqua calda così prodotta:

- attenga alla sfera domestica o ad esigenze produttive
- miri a soddisfare un fabbisogno che si verifichi più in generale nell'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES del 55-65%, non è necessario che l'edificio in cui sono installati i pannelli solari sia dotato di un impianto di riscaldamento (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21).

Si ricorda che con la Ris. 7.2.2011 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto alla detrazione IRES/IRPEF, di cui al co. 346 in oggetto, rispetto alle spese per l'installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare, a condizione che questi ultimi siano utilizzati per la produzione di energia termica. Se l'impianto termodinamico viene utilizzato per la produzione combinata di energia termica ed elettrica, la detrazione spetta soltanto per la parte di energia termica prodotta.

Rilevano ai fini della detrazione le spese relative:

- alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- alle opere idrauliche e murarie;
- alle prestazioni professionali (circ. 36/E del 2007);

e quelle necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

In relazione all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 347 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative alla **sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale** (riscaldamento) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 ha chiarito che non beneficiano dell'agevolazione:

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:

Sostituzione di impianti di riscaldamento:

- l'installazione di impianti di riscaldamento in edifici che prima ne fossero sprovvisti;
- la sostituzione di impianti di riscaldamento che implichi l'installazione di generatori di calore ad alto rendimento diversi da caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla **classe A**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 19.2.2007, beneficiano dell'agevolazione:

- la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazione del calore;
- la trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è esclusa dall'ambito applicativo dell'agevolazione la trasformazione da impianto di riscaldamento centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici (ancorché non dotato di sistema di contabilizzazione del calore) a impianti individuali autonomi.

L'art. 3 co. 1 lett. c) n. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

- lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti,
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul generatore di calore, bensì anche le spese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. installazione della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ecc.), la circ. 36/E del 2007 ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili:

- le opere murarie connesse;
- le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l'ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.

Sono detraibili le spese sostenute a partire dal 01-01-2016 per l'acquisto, **l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti** di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi devono, in particolare:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale

Acquisto e posa in opera di dispositivi multimediali per controllo remoto degli impianti

degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 senza limite di importo.

Bonus condomini

In relazione alle spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021 riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate:

- a) 70% per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza > 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio
- b) 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o Estiva

SISMA BONUS CON RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione riguarda gli interventi sulle **parti comuni** di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi a:

- ✓ **parti comuni** di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi congiuntamente:
 - ***alla riduzione del rischio sismico;***
 - ***ed alla riqualificazione energetica.***
- ✓ nel qual caso le detrazioni d'imposta salgono, rispettivamente:
 - **all'80%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio inferiore;**
 - **all'85%: passaggio a 2 classi di rischio inferiori.**
- ✓ la detrazione è alternativa a:
 - quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni condominiali di cui ai codici 8 e 9 dei righi da E61 a E62;
 - quella prevista dal sisma bonus di cui ai codici 8 e 9 righi E41/E43.

RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE ALLA % DI DETRAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione globale dell'edificio - Caldaie a condensazione Classe A con <u>sistema di termoregolazione</u> evoluto - Generatori di aria calda a condensazione - Pompe di calore - Coibentazione involucro - Collettori solari - Generatori ibridi - Sistemi building automation 	65%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico	80%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 o più classi di rischio sismico	85%
C.d. " <u>bonus facciate</u> " con interventi dal 2020 influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio	90%

RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE AI MASSIMALI DI SPESA

Codice	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13ce riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2019

14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
----	------------------------------------------------	---------	------------	--------------------------------------------

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

Tipologia	Documenti
<p>Per tutte le tipologie di spesa</p>	<p>-Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori;</p> <p>-Fatture idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa. (con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011);</p> <p>-Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma ;</p> <p>-Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);</p> <p>-Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;</p> <p>-Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)</p> <p>-Sulla base di quanto previsto dal DI 6 agosto 2009, in vigore dal 26 settembre 2009, l'asseverazione può essere:</p> <p>-sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 2005)</p> <p>-esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991, occorre depositare presso le amministrazioni competenti)</p> <p>-Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall'affittuario o dal comodatario</p> <p>-Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente o atto successivo;</p> <p>-Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione;</p> <p>-Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; se possibile esibire anche la copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;</p> <p>-Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione attestante che i lavori non sono conclusi e la tipologia di intervento è in corso di</p>

	realizzazione
Riqualificazione energetica	-Copia asseverazione del tecnico abilitato -Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica -Copia scheda informativa (all. E*)
Interventi sull' involucro	-Copia asseverazione del tecnico abilitato . Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più richieste dall'11 ottobre 2009 -Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari per i lavori effettuati a partire dal 2008) -Copia scheda informativa allegato E* o copia scheda informativa allegato F* in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008 in singole unità immobiliari
Pannelli solari	-Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione, può essere prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall'11 ottobre 2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione - Certificazione del produttore per durata garanzia e conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976; -Copia della certificazione o qualificazione energetica (per i lavori del 2007). -Copia scheda informativa (allegato E* lavori 2007 e allegato F* lavori dal 2008).
Impianti di climatizzazione invernale	-Copia asseverazione del tecnico abilitato ; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore -Copia della certificazione o qualificazione energetica . A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009) -Copia scheda informativa allegato E*
Schermature solari	-Copia scheda informativa allegato F*
Generatori di calore a biomassa	-Copia asseverazione del tecnico abilitato. -Copia scheda informativa allegato E*

Dispositivi multimediali	<ul style="list-style-type: none">-Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti-Schede tecniche- Allegato E* o F* inviato all'ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente)
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Dall'01.01.2018 gli allegati E e F sono stati unificati in un solo modello "Scheda descrittiva"

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO

BONIFICO BANCARIO	<p>Quale è il riferimento normativo da indicare nel bonifico bancario o postale a pagamento degli interventi finalizzati al risparmio energetico?</p> <p>Bisogna indicare la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1.</p>
COLLAUDO E DATA FINE LAVORI	<p>Nel caso di interventi per i quali non è previsto un “collaudo”, come ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea può la data di fine lavori essere autocertificata dallo stesso contribuente?</p> <p>No. L’agenzia ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa); mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (Risoluzione nr. 21/E del 23.04.2010)</p>
COMUNICAZIONE PROSECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	<p>Ho iniziato dei lavori per interventi di riqualificazione energetica. Devo effettuare qualche adempimento, se i lavori proseguiranno anche nell’anno successivo?</p> <p>No. L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni è stato eliminato dal decreto “semplificazioni fiscali” (Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)</p>
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI E IVA AGEVOLATA	<p>Con quali altri incentivi è cumulabile l’agevolazione fiscale del 65%?</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% o di altri incentivi eventualmente previsti.</p> <p>Le <u>uniche due eccezioni</u> a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valore pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita sulla base delle tipologie di intervento; • gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. <p>Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione del 50% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007; • il c.d.” conto energia”, cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2009); • le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprendenti per la produzione di energia verde da biomassa). <p>La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l’applicazione di aliquote IVA ridotte. Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile ... per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). (Risoluzione nr. 3/E del 26.01.2010)</p>
IMMOBILI INAGIBILI	<p>Quando è riconosciuta la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico su un immobile in ristrutturazione dichiarato inagibile?</p> <p>Quando lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW. Il fatto che l’edificio sia classificato come unità collabente – secondo l’Agenzia - “non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”. (Risoluzione</p>

	nr. 215/E del 12.08.2009)
Impianto di SOLAR COOLING	<p>E' riconosciuta la detrazione del 55% per la realizzazione di un impianto Solar Cooling?</p> <p>Il solar cooling è un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale; tale impianto può funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario. Per la realizzazione dell'impianto in questione occorrono: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione, tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, centraline, organi di comando e ogni altro accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.</p> <p>L'Agenzia ritiene che per quanto concerne il costo dei pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione. Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. <u>Pertanto non è prevista l'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.</u></p> <p>L'istante potrà fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, solo in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso sanitario ed aventi le caratteristiche individuate dal decreto del 19.02.2007. (Risoluzione nr. 299/E del 14.07.2008)</p>
PARTI COMUNI CONDOMINIALI	<p>Le detrazioni Irpef per il risparmio energetico si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio?</p> <p>Sì, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2017.</p>
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA	<p>Può annoverarsi tra gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la sola spesa per la pompa di calore ad alta efficienza?</p> <p>No. Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l'impianto esistente o per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile. Quindi per fruire dell'agevolazione in esame è necessario che l'intervento riguardi l'integrale sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, rimanendo irrilevante, ai fini fiscali, l'ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire "alcune unità terminali del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo". (Risoluzione nr. 458/E del 01.12.2008)</p>
SCADENZA	<p>La detrazione per il risparmio energetico è stata prorogata anche nel 2017? E con la stessa percentuale di detrazione?</p> <p>Sì, è stata prorogata per il 2017 alle stesse condizioni ed è stata confermata l'aliquota del 65%.</p>
SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO	<p>Posso portare in detrazione al 65% (risparmio energetico) le spese sostenute per la sostituzione di un portone d'ingresso?</p> <p>Sì, è possibile, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) (Risoluzione nr. 475/E del 09.12.2008)</p>
% DI DETRAZIONE	Nel 2017 intendo eseguire dei lavori di riqualificazione energetica del mio edificio.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Qual è la percentuale di detrazione Irpef per quest'anno ed eventualmente anche per il 2017? L'agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel 2017 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicenza 27 aprile 2020